

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

CXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		
Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena. (2398);		
DEGLI OCCHI e BARDANZELLU: Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena (104);		
SCALFARO, ed altri: Disposizioni in favore dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena. (845)	1519	
PRESIDENTE . . . . .	1519, 1520, 1521, 1523 1525, 1526	
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1520 1522, 1523, 1524, 1526	
DEGLI OCCHI . . . . .	1520, 1524	
SFORZA . . . . .	1521, 1526	
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1521, 1525	
SCALFARO . . . . .	1523, 1524, 1525, 1526	
AMATUCCI . . . . .	1525	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio di locali giudiziari. (4559)	1526	
PRESIDENTE . . . . .	1526, 1527	
ANDREUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	1526	
SFORZA . . . . .	1527	
PINNA . . . . .	1527	
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1527	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		
Norme transitorie sulla integrazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia. ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ). (3487)	1527	1527
PRESIDENTE . . . . .	1527, 1528, 1529	
COMANDINI . . . . .	1528, 1529	
ANDREUCCI . . . . .	1528	
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1528, 1529	
<b>La seduta comincia alle 10.</b>		
DANTE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
( <i>E approvato</i> ).		
<b>Discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena (2398) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Degli Occhi e Bardanzellu: Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e di pena (104) e Scalfaro ed altri: Disposizioni in favore dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena (845).</b>		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di pre-		

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

venzione e pena » e delle proposte di legge: « Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena », d'iniziativa dei deputati Degli Occhi e Bardanzellu: « Disposizioni in favore dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena », d'iniziativa dei deputati Scalfaro, Migliori, Amatucci, Breganze, Riccio, Rocchetti.

Si tratta, come si vede, di un disegno di legge e di due proposte di legge riguardanti la posizione dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena. Su questi provvedimenti la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati ha espresso i seguenti pareri:

Il testo del parere sul disegno di legge è il seguente:

« La Commissione esprime parere contrario con le allegate osservazioni. La Commissione delibera di esprimere parere contrario perché la maggiore spesa del disegno di legge n. 2398 conseguente non trova riscontro in una adeguata indicazione di copertura. Infatti l'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali, cui fa riferimento l'articolo 2 del disegno di legge, non è stato ancora deliberato dal Parlamento e, quindi, non costituisce entrata attuale ».

Il testo del parere sulle due proposte di legge è il seguente:

« La Commissione Bilancio, pur condividendo i motivi ispiratori della proposta di legge n. 104, rileva che l'attuale sua formulazione non consente di esprimere parere favorevole, perché non risulta indicata né la misura della maggiore spesa né la relativa necessaria copertura. La Commissione potrà riesaminare la proposta ove le venga formulata una tale indicazione ».

« La Commissione Bilancio esprime parere contrario sulla proposta di legge n. 845 con le allegate osservazioni: La Commissione, pur condividendo i motivi ispiratori della proposta; rileva che l'attuale sua formulazione non consente di esprimere parere favorevole, poiché non risulta indicata né la misura della maggiore spesa né la relativa necessaria copertura. La Commissione potrà riesaminare la proposta ove venga formulata una tale indicazione ».

Mi corre l'obbligo di comunicare alla Commissione che, fatte le debite indagini presso la segreteria della Commissione Bilancio, risulta che la legge sull'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali è stata approvata; però le entrate di cui alla legge stessa sono state già conteggiate nel preventivo 1962-63 e, quindi, non risultano più di-

sponibili per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel 1959 questo parere era giusto, perché la legge non era stata ancora approvata; ma successivamente, nel 1961, la legge è stata approvata e, secondo comunicazioni avute dal ragioniere generale dello Stato i fondi per il disegno di legge in esame sono stati accantonati, e, pertanto, sono disponibili per la copertura.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora chiedere alla V Commissione (Bilancio) di darci riferimenti in proposito nel più breve tempo possibile.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego il relatore di recarsi presso la V Commissione (Bilancio) e, riportandosi alle dichiarazioni che ho fatto or ora, solleciti per questa mattina stessa l'emissione di un parere favorevole.

PRESIDENTE. Propongo fin d'ora di scegliere a base della discussione il disegno di legge sul quale sono annunciati taluni emendamenti governativi sostitutivi; le proposte di legge potranno costituire oggetto di emendamenti.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Quindi possiamo esaminare senz'altro gli articoli del disegno di legge e, giunti all'articolo relativo alla copertura, ci fermeremo in attesa delle comunicazioni della V Commissione (Bilancio). Prego intanto il relatore onorevole Bisantis di portarsi presso la V Commissione (Bilancio) per farsi portavoce del desiderio espresso dall'onorevole Ministro.

DEGLI OCCHI. Abbiamo delle comunicazioni certamente importanti dell'onorevole Ministro, fatte con una chiarezza e con un'assunzione di responsabilità che lo onorano. Però ci avviamo su un terreno estremamente incerto, anche dal punto di vista del calendario. Giacché, anche se oggi potessimo avere una conferma orale o scritta di quanto ha detto l'onorevole Ministro, la sostanza sarebbe sempre che questa risposta non scardinebbe le tre precedenti valutazioni scritte che sono consacrate agli atti.

C'è poi la disputa in relazione alla misura del peso che ne deriverebbe al bilancio, anche nell'ipotesi che ci sia ancora una copertura. Infine dobbiamo tener conto del passaggio del disegno di legge al Senato.

Domando, quindi, al Presidente se non sia il caso, anche per dar forza all'onorevole rela-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

tore, che andrà ad assumere le necessarie informazioni, di consacrare a verbale una dichiarazione che avrei preparato.

Se questa dichiarazione potesse servire al Relatore, io non avrei nessuna difficoltà a leggerla e a consacrarla a verbale.

Se voi consentite, do lettura della dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Io vorrei esprimere questa opinione: ascoltiamo quanto il Relatore ci dirà sull'argomento; poi lei, onorevole Degli Occhi, come proponente farà la dichiarazione che risponderà certamente ai fini che così nobilmente vuol conseguire.

**SFORZA.** Io vorrei fare una dichiarazione preliminare.

Io, che sono l'ultimo di questa Commissione per competenza e capacità, credo di non essere ultimo per buona volontà e diligenza. Fin tanto che c'è qualche cosa da fare per il mio paese sono disposto a lavorare anche la notte, ma ad una condizione, che ci sia in questo nostro lavoro un minimo di serietà e di sicurezza.

Perché, quando si sente dire: la legislatura dura altri tre giorni, e contemporaneamente noi vediamo all'ordine del giorno sei, sette o dieci disegni di legge o proposte d'iniziativa parlamentare, è chiaro che ci dobbiamo porre il problema: insomma vale veramente la pena che continuiamo a occuparcene?

Ma è possibile che in un periodo in cui si parla di programmazioni più o meno grandiose, non si riesce a fare una programmazione piccola piccola, modesta modesta, fra Governo e Presidenza della Camera? È possibile che non si possa fare un calendario? Questa legislatura deve durare altri cinque giorni, altri dieci giorni, e allora ci sono tante altre sedute e, pertanto, possiamo occuparci con serietà di questa proposta di legge o di quell'altro disegno di legge. E così ognuno di noi, lavorando, sa di fare qualche cosa di utile.

Ma se si deve continuare così, va bene. Cerchiamo di fare in fretta, quanto più in fretta possibile, ma poi perdiamo il pulmann, perché questa o quest'altra legge non arriveranno in tempo per l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Allora io mi domando e dico se sia necessario e utile fare questo sforzo. Questo è il quesito che pongo a me stesso, per la serietà del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sforza, le do atto della diligenza con cui lei partecipa ai lavori della nostra Commissione. Apprezzo lo

spirito che anima le sue dichiarazioni, tuttavia le faccio rilevare che noi non sappiamo con certezza quale sia la data in cui il Parlamento verrà chiuso. Allo stato delle cose e fin quando non abbiamo comunicazione formale della data di chiusura del Parlamento, ci corre l'obbligo di fare quanto possiamo per portare a termine taluni provvedimenti legislativi.

Mi pare, d'altra parte, di poter dire che la nostra Commissione ha sempre cercato di porre il massimo impegno per operare con quella adeguata serietà che la giustizia richiede.

Quindi, se ho pregato il collega Bisantis di parlare su questo argomento come relatore, non l'ho fatto perché la discussione rimanga mortificata e non possano esporre i colleghi tutte le argomentazioni che ritengono utili, ma perché sembrava che non fosse una poderosa discussione. Ciò non toglie che debbo ammettere tutti a quella discussione che l'argomento consente.

Prego, quindi, il collega Bisantis di voler cortesemente riferire.

**BISANTIS, Relatore.** Onorevoli colleghi, la nostra organizzazione penitenziaria, tutta fermentata ormai di spirito nuovo dovuto al fermento di idee operate in tale campo dalla « scuola correzionalista », vuol cancellare il fosco quadro dei precedenti regimi e sistemi carcerari; e, in piena armonia con i principi costituzionali (articolo 27), per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono mirare alla rieducazione del condannato, tende a spiegare appunto una profonda azione di rieducazione e di riscatto del condannato, in modo che questo possa essere riadattato alla vita sociale ed al bene.

Nel magistero rieducativo gran parte hanno i cappellani, i quali esercitano una continua missione di conforto morale e spirituale, attraverso l'assistenza morale e l'assistenza religiosa. L'assistenza morale incombe anche al direttore delle carceri; ma i relativi obblighi di assistenza morale imposti al direttore sono estesi, a norma del regolamento carcerario, ai cappellani, che, d'accordo con l'autorità dirigente, esplicano una continua opera per guidare i detenuti sul terreno morale, tenendo anche conferenze di elevato contenuto educativo specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la società.

L'assistenza religiosa, la sola che può riaccendere in ogni creatura i sentimenti della dignità umana, della onestà, della fede, promuove l'opera di rieducazione, di redenzio-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

ne, di recupero umano e sociale del colpevole; aiuta gli uomini, decaduti lungo la degradante china del male sino al delitto, ad intraprendere — dopo aver subito dalla giustizia la necessaria condanna, attraverso la dolorosa via dell'espiazione — quella talvolta lenta e graduale ascesa che tende a ricostruire la loro avvilita personalità; consente la rieducazione vera del condannato ed il suo recupero sociale.

Se l'economia moderna del diritto punitivo è appunto informata al duplice oggetto della rieducazione del condannato e del suo recupero sociale; e se gli aspetti basilari del trattamento inteso a finalità rieducative sono la religione, la istruzione ed il lavoro, non è chi non veda l'altissima ed insostituibile funzione spirituale, morale, sociale del sacerdote nella comunità carceraria.

Ma, mentre è da tutti riconosciuta l'importanza della missione affidata ai cappellani ed alle suore, non sono state finora rivolte a tale personale quelle attenzioni che esso merita.

La posizione giuridica dei cappellani e delle suore è ancora quella di « personale aggregato », ed è regolata dal Regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758, che li esclude da tutti i benefici connessi con il rapporto di pubblico impiego; ed il loro numero è insufficiente, mentre tanto necessaria è la loro parola confortatrice, la loro azione educatrice, là dove il dolore e l'amarezza di una vita male spesa, preparano l'uomo al pentimento.

Al fine di dare una più efficiente organizzazione al servizio religioso, considerato della massima importanza, ed al fine altresì di avviare a soluzione alcuni dei più importanti problemi connessi alla necessità di migliorare il trattamento economico spettante ai cappellani delle carceri, veniva presentato al Senato, il 7 settembre 1959 il disegno di legge numero 717, relativo alla Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena; e poi alla Camera, in data 19 luglio 1960, il disegno di legge n. 2398, relativo all'istituzione di un'indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena.

Anteriormente a questo disegno di legge erano state presentate delle proposte di legge, che tendevano a dare un aspetto più organico e più rispondente alle esigenze di tutti i cappellani degli istituti di prevenzione e pena.

In ordine a questi tre provvedimenti debbo dire che, per quanto riguarda le proposte

di legge Degli Occhi e Scalfaro, bisognerebbe riguardare a fondo tutto il problema, cosa sulla quale sono pienamente d'accordo, ma che non è possibile in questo momento. Invece, per quanto riguarda il trattamento più aderente alle esigenze di questo personale che esplica una funzione così alta, penso che la Commissione debba essere pienamente d'accordo.

In sostanza il disegno di legge vuole, avendone la disponibilità finanziaria, che a questo personale che raggiunge al massimo lire 30.000 mensili e che è obbligato a stare in luoghi disagiati, oltre a prestare una opera continua e difficile, talvolta in ore notturne, sia usato un trattamento economico doveroso.

All'originale disegno di legge, il Governo ha sostituito un nuovo testo modificato, di cui do lettura.

## ART. 1.

Ai cappellani che prestano servizio negli istituti di prevenzione e pena di cui alle tabelle a) b) e c), è corrisposta rispettivamente una indennità di lire 700, di lire 500, di lire 400 per ogni giornata di presenza.

Le tabelle di cui al precedente comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

## ART. 2.

All'onere annuo di lire 47 milioni 440 mila derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per quanto concerne l'esercizio 1962-63 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo nuovo testo del disegno di legge, come si vede, è contenuto in limiti così modesti, che merita di essere accolto e ne propongo, pertanto, l'approvazione alla Commissione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato fatto presente che questo disegno di legge si riferisce ai cappellani di taluni istituti carcerari, prevede, cioè, la corresponsione di un'indennità di presenza ai cappellani degli istituti elencati nella tabella allegata al disegno di legge.

La tabella non comprende tutti gli istituti.

Nel frattempo gli altri cappellani che prestano servizio negli altri istituti non compresi nella tabella, hanno fatto presente che anche essi esercitano la stessa funzione, lo stesso ministero spirituale e pertanto si è proposto dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero del tesoro, di modificare la legge in questo senso. Il Ministero del tesoro ha dato la sua adesione, sempre però nel limite della spesa di lire 47.440.000.

Ferma restando, quindi, la copertura, noi proponiamo la modificazione del disegno di legge di cui è stata data lettura.

Naturalmente si è dovuto ridimensionare la indennità di presenza. Tenuto conto che i cappellani percepiscono una modestissima indennità mensile, si è ritenuto opportuno di dare a tutti questo piccolo premio di presenza, naturalmente riducendo la somma di duemila lire che era stata prevista soltanto per i cappellani di taluni istituti di prevenzione e di pena. Adesso tutti i cappellani usufruirebbero dell'indennità di presenza, seppure in misura minore.

Dal momento che dobbiamo chiedere il parere alla V Commissione (Bilancio), io pregherei il Presidente, se la Commissione non ha nulla in contrario a questo nuovo criterio di più equa distribuzione dei 47.440.000 (in modo che tutti siano beneficiati), di chiedere il parere su questo nuovo testo.

Gli istituti di prevenzione e pena sono distribuiti in tre tabelle a seconda della loro importanza e a seconda del numero dei detenuti in ciascun istituto iscritti.

SFORZA. Si tiene conto in questa differenziazione di tabelle, anche delle disagiate condizioni di vita?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La divisione degli istituti carcerari nelle tre tabelle è stata fatta con criteri assolutamente obiettivi.

Se noi potessimo approvare oggi questo disegno di legge nel limite di quella spesa e se si potesse ottenere l'adesione della V Commissione (Bilancio), noi faremmo a tempo a stampare il messaggio e a trasmetterlo all'altro ramo del Parlamento.

SFORZA. La maggior parte dei colleghi sono già partiti e, pertanto, non c'è la possibilità di approvare entro oggi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Finita oggi la discussione generale, la votazione potrebbe essere fatta come primo oggetto nella seduta di mercoledì prossimo.

SCALFARO. Siccome ci sono già in altri settori dei sacerdoti che svolgono un'attività che interessa lo Stato, io non avrei visto male, come impostazione, che quei cappellani che debbono passare l'intero mese o l'intera giornata in un carcere, fossero assimilati ai cappellani militari.

Quelli, invece, che svolgono un'attività di qualche ora la settimana, mi sembrano assimilabili ai sacerdoti insegnanti, che dedicano alcune ore all'insegnamento nelle scuole.

Mi sembra un'impostazione giuridica abbastanza giusta.

Quando io ed altri colleghi abbiamo presentato la proposta di legge n. 845, abbiamo cercato di dare una giusta impostazione.

Ora noi ci troviamo di fronte ad una posizione determinata dalle necessità del Tesoro, più che da altri argomenti. Di fronte a questa posizione vorrei porre qualche interrogativo, ma non ho molta speranza di ottenere una risposta.

Il disegno di legge che originariamente prevedeva un'indennità di 2000 lire aveva lo enorme svantaggio di bloccare e lasciar fuori un'infinità di sacerdoti che svolgono attività nelle carceri. D'altra parte le cifre che oggi prendono mi sembrano al di sotto delle più modeste esigenze di vita.

La preoccupazione del Governo è quella di dire: questi hanno una retribuzione che non supera le 27 mila lire al mese.

Non tutti sanno cosa sono i cappellani delle carceri minori, quale vita conducono, isolati da tutti, entro un carcere, dove la situazione è anche dal punto di vista umano veramente penosa. Le 27 mila lire date a una persona che consuma l'intera esistenza per questa missione spirituale, costituiscono veramente, da ogni punto di vista, una cosa assolutamente negativa. Quindi, questo aumento che finalità ha?

Quella di cercare che la retribuzione sia il meno lontano possibile da un certo piano di giustizia.

Se questo è, quando diamo 400 lire per ogni giornata-presenza ai cappellani delle carceri minori che possono essere impegnati anche una volta la settimana, perché vanno una volta la settimana a fare il loro atto di presenza, a confessare, a dire due parole di conforto a qualcuno e poi vanno via; se sono andati quattro volte, in totale ricevono 1600 lire di aumento su quelle 24 mila che già riscuotono. E questo mi pare che sia una cosa eccessivamente piccola.

Non mi pare che noi possiamo presentarci con decoro di fronte a costoro.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Allora io chiedo: poiché una certa giustizia distributiva si attua per il solo fatto del tempo che ciascuno dà al proprio carcere; perché dobbiamo fare una distinzione del *quid* giornaliero? L'attività che ciascuno dà è sempre la stessa. Se un cappellano ha come giornata-presenza trenta su trenta e un altro ne ha due o quattro su trenta, automaticamente si ha una distribuzione di lavoro diversa e una retribuzione diversa. Ma non c'è ragione che l'indennità giornaliera del cappellano del carcere più grande sia di 700 lire e quella del cappellano del carcere più piccolo sia di 400 lire, se l'attività e il tempo impiegati per ciascuna giornata sono gli stessi per l'uno e per l'altro. Quando il cappellano va al carcere mandamentale avrà quattro o cinque persone che chiedono la sua assistenza e che occupano la sua giornata, ma la sua dedizione in quella giornata è presso a poco pari a quella di una bilancia si avrà un'imputazione maggiore, il quale, avendo più carcerati, dovrà occupare più giornate.

La cifra di 47.440.000 lire che fa capo all'articolo 2 dovrebbe operare una sufficiente copertura per questo bilancio; per il prossimo bilancio si avrà un'imputazione maggiore, perché verrà preparato dal Ministro del tesoro secondo le disposizioni di legge. Il cappellano che in un mese impiega 30 giornate su 30, avrà trenta giornate-presenza di indennità; quello che ne avrà impiegate cinque, avrà cinque giornate-presenza su trenta. Ma ogni giornata-presenza deve avere la stessa remunerazione per tutti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il bilancio è stato già approvato per il 1963-1964 e non è possibile fare un aumento del fondo globale, perché vi sarebbe un ostacolo alla copertura. La V Commissione (Bilancio) non concede una copertura fino al 30 giugno. Quando il bilancio viene approvato, pretende una copertura anche per l'esercizio finanziario futuro. Questa è una prassi costante delle Commissioni finanziarie della Camera del Senato.

SCALFARO. Io dissento dalle molteplici valutazioni portate dal disegno di legge per un'attività che è sempre la stessa. È molto meglio trovare una media e stabilire una cifra uguale per tutti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella parte da un punto di vista sbagliato, perché l'indennità-presenza è a mese pieno di 28 giorni. La differenza sta nel maggior disagio e nel maggiore impegno che deve mettere il cappellano in un carcere grande di fronte ad un carcere piccolo. Siccome l'indennità base

è indiscriminata, per questa indennità supplementare si è ritenuto di dare qualche cosa di più al mese.

SCALFARO. Ma allora perché si parla di giornata-presenza?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La indennità è prevista per tutti i giorni del mese, salvo il giorno di riposo settimanale. Ed è a mese pieno. Non è prevista l'ipotesi che un cappellano faccia in un mese tre o quattro giornate di presenza.

SCALFARO. Ma allora dobbiamo usare un'altra terminologia. Quello che è scritto qui significa che il direttore dell'istituto farà il calcolo delle presenze e, in base a queste, sarà liquidata l'indennità.

DEGLI OCCHI. Se non si trattasse di compiti spirituali espressi dal sacerdote, se non si trattasse di sacerdoti che sono devoti alla Chiesa, che ha per suo motto « poco ma spesso », dovrei dire che effettivamente si tratta di una elemosina. Però, io non sono affatto sdegnoso della carità, e quindi, accetto il profumo dell'elemosina. Si tratta di sacerdoti ed essi avvertono particolarmente la nobiltà della consacrazione che viene attraverso questi piccoli riconoscimenti.

Ora ci troviamo di fronte ad una situazione che l'onorevole Ministro ha puntualizzato, ma a me non pare meno grave quello che abbiamo visto nei confronti di questo disegno di legge, di quello che avviene per le altre proposte di legge. La mia proposta di legge è del 1958, quella degli onorevoli Scalfaro e altri è del febbraio 1959 e lo stesso disegno di legge non è fatto all'ultimo momento, perché risale al 19 luglio 1960. Quindi, mi rammarico che dal 1958, 1959, 1960 siamo arrivati al 1963.

Detto tutto questo, noi abbiamo un termine: non superare cioè la cifra, che deve essere contenuta in 47.440.000 lire. Io sono sicuro che avremo fra poco la risposta favorevole della V Commissione (Bilancio), perché non riesco a pensare che si possano negare questi milioni per questi cappellani ai quali tutti riconoscono l'umile ed altissima funzione.

Detto questo, io devo dissentire dall'onorevole Scalfaro e consentire con l'onorevole ministro. È verissimo che in fondo dovremmo stabilire un conferimento eguale per tutti. Ma intanto dovremmo far quadrare il conferimento eguale coi 47 milioni. È vero che c'è una maggiore prestazione da parte di quelli che vanno tutti i giorni, da quelli che non prestano questo servizio continuativo, però è anche vero che se noi facciamo riferimento

alla ragione per cui diamo questa miserrima corresponsione, la vediamo in relazione alle tabelle, vale a dire in relazione al luogo dove si esercita la funzione. Il cappellano delle carceri di Milano deve adeguarsi all'alto costo della vita del grande centro lombardo. Dal punto di vista morale e umano si trova in maggior disagio il cappellano delle isole, ma dal punto di vista economico il disagio è minore.

Allora a me pare che non rinunciando per i nostri successori all'impostazione più completa del collega Scalfaro (la ricostruzione organica, cioè la proposta di legge Scalfaro, sarà opera della legislatura avvenire), a me pare, dicevo, sia più saggio accogliere gli emendamenti proposti dal Ministro, bruciando le tappe e pregando l'onorevole Bisantis di essere molto veloce, di andare a conferire con la V Commissione (Bilancio) e poi tornare a riferire alla nostra Commissione.

AMATUCCI. Se si può riscontrare un fondamento in quanto ha esposto l'onorevole Scalfaro, tuttavia noi ci troviamo di fronte ad una situazione dalla quale bisogna pure uscire. Anche l'onorevole Scalfaro ha lamentato l'insufficienza del trattamento economico di questi cappellani che, oltre a svolgere le funzioni loro proprie, in quasi tutte le carceri vengono adibiti anche alla verifica e al controllo della corrispondenza. Evidentemente non si possono mettere tutti i cappellani sullo stesso piano. Bisogna tener presente il caso di quei cappellani che per il modesto lavoro che debbono svolgere nelle carceri, hanno la possibilità di dedicarsi ad altre attività e completano così il misero stipendio che oggi hanno.

Indiscutibilmente il disegno di legge governativo, con gli emendamenti proposti dal Ministro — rientrando nel fondo di 47 milioni — costituisce un passo verso una più equa considerazione, dal punto di vista economico, di questi cappellani, i quali così riescono a incrementare, sia pure in una misura ridotta, il loro magro stipendio.

Che questi cappellani debbano essere nominati su designazione degli ordinari diocesani, che non hanno uno stato giuridico, che non godono delle ferie, che non godono della pensione, sono tutti argomenti che — come diceva poco fa l'onorevole Degli Occhi — possiamo esaminare con maggiore ponderazione nella futura legislatura.

Ecco perché onorevoli colleghi, onorevole Presidente, io concordo con il disegno di legge modificato secondo gli emendamenti pre-

sentati dal Ministro, ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, chiedo all'onorevole Ministro e al Relatore se hanno da aggiungere altre osservazioni.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho da aggiungere altro.

BISANTIS, *Relatore*. Desideravo semplicemente confermare che questo provvedimento trova una rispondenza anche in tutto quello che è stato praticato in questi ultimi anni. Noi abbiamo concesso assegni integrativi a tutto il personale dello Stato. Invece questi cappellani, che non hanno un riconoscimento giuridico, non hanno avuto nessun trattamento migliorativo.

SCALFARO. Non abbiamo mai detto che sia aggiornato. E allora avrete magari il cappellano che dovrà andare in bicicletta e diventerà defunto senza accorgersene, per poter avere le 400 lire. Se, come diceva giustamente il ministro, si prevede che questa indennità possa essere data per tutto il mese va bene, altrimenti no.

BISANTIS, *Relatore*. Io credo che debba esserci una differenziazione nel trattamento economico amministrativo e nell'erogazione di questo assegno mensile. Visto che vi era una differenza, dovremmo mantenerla. Io direi di lasciare la formula così come è. Comunque non ne faccio una questione. Se possiamo trovare una formulazione che assicuri la corresponsione mensile a tutti i cappellani, noi siamo soddisfatti e tranquilli.

In questo momento in cui noi abbiamo accordato dei miglioramenti a tutto il personale dipendente dallo Stato e abbiamo consentito in rapporto alle esigenze la corresponsione di assegni, mi pare che sia giusto, oltre che morale, consentire anche ai cappellani delle carceri questi aumenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ministro non ha altro da aggiungere, io mi associerei alla proposta di trovare una formula che eliminasse il riferimento alla giornata-presenza, la quale può dar luogo a discussioni. Sarebbe da preferire una dizione migliore, che salvasse il principio finanziario.

L'onorevole Scalfaro ha presentato questo emendamento: « Sostituire all'articolo 1 le parole: « È corrisposta una indennità di lire 700, di lire 500, di lire 400 per ogni giornata di presenza », con le parole: « è corrisposta una indennità mensile di lire 21.000, 15.000,

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

12.000 secondo che si tratti di istituti compresi rispettivamente nelle tabelle a), b) e c) ».

SCALFARO. Sono cifre calcolate in corrispondenza con cifre attualmente previste dall'articolo 1.

L'onorevole Ministro ha detto che il Tesoro troverebbe difficoltà nel vedere scritto « indennità mensile ». Ma io sono preoccupato che, nonostante la buona volontà del Ministro, la ragioneria, vedendo scritto « per ogni giornata di presenza », richieda una dichiarazione relativa alle presenze effettive.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ad ogni modo, bisognerebbe dire « indennità mensile supplementare » perché un'indennità mensile i cappellani l'hanno già. Se la Commissione accetta questo piccolo emendamento, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Chiudendo la discussione generale, debbo dare mandato al relatore di accedere alla V Commissione (Bilancio), per manifestare anche oralmente la necessità di un ulteriore parere, pregandolo di portare con sé oltre al testo che l'onorevole Ministro questa mattina ha presentato, anche l'emendamento formulato dall'onorevole Scalfaro, il quale non sposta per nulla la sostanza finanziaria, ma rende più chiara la portata del provvedimento.

Perciò, impregiudicata la votazione dei singoli articoli, debbo chiedere — poiché i testi regolamentari lo richiedono — che i colleghi esprimano il loro parere di massima sul principio che, invece di prevedersi un'indennità di presenza giornaliera, sia prevista una indennità mensile forfettaria, integrativa o supplementare.

SFORZA. Dopo le precisazioni dell'onorevole Ministro, poiché appare chiaro che si tratta più di una questione di formulazione che di sostanza, perché la somma assegnata a ciascuno non viene alterata, noi siamo in linea di massima favorevoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, debbo ritenere che ci sia concordanza sulla questione di principio. Prego, quindi, il relatore onorevole Bisantis di volersi portare con sollecitudine presso la presidenza della V Commissione (Bilancio), per ottenere prima della prossima seduta l'auspicato migliore chiarimento sull'argomento.

Sospendiamo la seduta, perché dobbiamo portarci in aula, dove si sta svolgendo la votazione segreta.

La seduta sarà ripresa appena possibile.

(La seduta, sospesa alle 11,35, riprende alle 12,20).

PRESIDENTE. Do notizia ai colleghi che in seguito ad ulteriori indagini espletate dal Ministero di grazia e giustizia, si è trovata la copertura in ordine al provvedimento riflettente i cappellani delle carceri, con finanziamento diverso da quello che sino ad ora appariva il più esatto.

Pertanto, per consentire alla V Commissione (Bilancio) di esprimere un nuovo parere sull'indicazione di copertura fornita dal Ministero di grazia e giustizia, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (approvato dal Senato) (4549).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari. (4549).

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla II Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato.

La legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 1 stabiliva uno stanziamento per favorire la ricostruzione e la sistemazione dei locali giudiziari, tra i quali erano comprese anche le sedi giudiziarie delle varie circoscrizioni, anche di quelle mandamentali. Si sono avute molte richieste, più di 52 ne sono state accettate, e si prevede un loro aumento anche per sedi di Corte d'appello, che hanno in programma la costruzione di edifici di grande impegno. Quindi, il previsto stanziamento di un miliardo all'anno è stato riconosciuto insufficiente a coprire le richieste; d'altra parte la previsione di altre richieste rende necessaria la proroga del termine fissato nella suddetta legge. Il disegno di legge in esame ha appunto per finalità l'aumento dello stanziamento e la proroga dei termini. L'articolo 1 stabilisce che lo stanziamento già previsto sia prorogato fino all'esercizio finanziario 1984-85. All'aumento dello stanziamento si provvede nel modo graduale indicato nell'articolo 2, cioè si stabilisce un aumento di 200 milioni



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

per l'esercizio finanziario 1962-63; un aumento di 500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; un aumento di 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65; un aumento di un miliardo per gli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1981-1982; un aumento di 800 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83; un aumento di 500 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84; un aumento di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-85.

Ci sono tutte le buone ragioni per approvare con sollecitudine questo provvedimento, soprattutto perché è una legge che porterà un miglioramento delle attrezzature giudiziarie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SFORZA.** Coerentemente con quanto abbiamo sostenuto in questi anni, in sede di discussione dello stato del Ministero di grazia e giustizia, siamo favorevoli all'approvazione di questa legge.

Naturalmente non è il caso di ritardare l'approvazione del disegno di legge con emendamenti che toglierebbero un beneficio, senza nessuna prospettiva.

Noi daremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento, formulando l'augurio che nel prossimo futuro si possa, con legge apposita, aumentare gli stanziamenti di fondi, in maniera che l'edilizia della giustizia risponda alle esigenze anche di dignità oltre che di necessità della funzione altissima della giustizia.

**PINNA.** Comunico che voteremo a favore di questo disegno di legge.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Desidero ringraziare vivamente l'onorevole Andreucci della sua relazione favorevole al disegno di legge. Egli ha già detto che l'aumento si deve vedere sia nell'articolo 1, che nell'articolo 2.

L'articolo 1 prolunga nel tempo lo stanziamento del miliardo, che andava a cessare fra un anno; il che consentirà di fare anche delle nuove costruzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la media è di un miliardo all'anno, con l'aumento.

Io posso assicurare la Commissione che con questi nuovi stanziamenti noi potremo compiere costruzioni per oltre trenta miliardi di lavori, il che porterà indubbiamente un grande aiuto alla risoluzione del problema della edilizia giudiziaria.

Desidero dire alla Commissione che appunto in adempimento dell'impegno assunto dinanzi alla Camera, io ho presentato questo disegno di legge, che rappresenta il massimo sforzo possibile.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Ne do lettura:

**ART. 1.**

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue:

« Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**ART. 2.**

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	milioni
1962-63 . . . . .	200
1963-64 . . . . .	500
1964-65 . . . . .	800
dal 1965-66 al 1981-82 . . . . .	1.000
1982-83 . . . . .	800
1983-84 . . . . .	500
1984-85 . . . . .	200

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**ART. 3.**

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (3387).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Questo disegno di legge è stato ampiamente discusso nella seduta di ieri ed anche precedentemente. La discussione si è soprattutto concentrata su due articoli ed ha dato luogo alla presentazione di due emendamenti, uno all'articolo 1 ed un altro all'articolo 8.

COMANDINI. Chiedo un rinvio della discussione del provvedimento, perché è assente l'onorevole Guerrieri Emanuele, che aveva formulato alcune proposte di emendamenti.

PRESIDENTE. Potremmo votare oggi gli articoli sui quali siamo tutti d'accordo e rinviare a mercoledì della prossima settimana l'esame dei restanti articoli e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

COMANDINI. Sono d'accordo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero precisare che avrei preferito che il disegno di legge fosse approvato nel testo trasmesso dal Senato; tuttavia, tenendo conto delle argomentazioni addotte nella seduta di ieri, propongo due emendamenti. Il primo riguarda l'articolo 6, che dovrebbe essere così formulato:

« I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito: 1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti 3, 2 o 1 secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente; 2°) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino a un massimo di punti due; 3°) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti cinque; 4°) per le ricompense al valor militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni per ferite e per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei; 5°) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque; 6°) per la laurea in giurisprudenza o altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere o filosofia o in pedagogia punti dieci ».

Poiché il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli è di trenta punti, aumentando il punteggio della laurea, è necessario diminuire il punteggio degli altri titoli.

Il secondo emendamento consiste in una deroga alla legge 21 agosto 1945, n. 508, che

richiede la laurea come requisito di partecipazione ai concorsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento. Infatti il concorso è stato disertato perché quasi nessuno è in possesso di una laurea. Il Governo propone, quindi, di inserire nel provvedimento un articolo del seguente tenore:

« Ai successivi concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, in deroga alla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ».

ANDREUCCI. Mi meraviglia molto la proposta di non richiedere la laurea in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Desidero precisare che non risponde a verità l'affermazione che solo uno degli ufficiali che attualmente prestano servizio al Ministero è munito di laurea. Dagli stessi interessati ho saputo che sono cinque gli ufficiali in possesso di una laurea, mentre due non hanno neppure conseguito il titolo di studio di scuola media superiore.

Se nel disegno di legge non si richiede il titolo di studio, ma solo che si tratti di ufficiali attualmente in servizio presso il Ministero, si svaluta completamente il requisito del titolo di studio. Se è umano pensare alla situazione di persone che, pur essendo prive di titolo di studio, abbiano ottenuto il grado di ufficiale dell'Esercito per meriti particolari che costituissero titolo per ottenere il necessario punteggio, è tuttavia bene non esagerare per non danneggiare altre persone.

Per quanto concerne il punteggio, desidero osservare che, quando si considera il grado rivestito da un ufficiale che presta servizio presso il Ministero, si considera implicitamente l'anzianità di servizio; tutti sanno che le promozioni di grado vengono fatte per anzianità di servizio. Quindi, nel grado è compresa anche l'anzianità di servizio, per la quale, invece, si propone di attribuire altri punti.

D'altra parte non è giusto diminuire i punti per il grado, che è riconoscimento di una certa capacità. Qui si tratta di ufficiali di complemento che non sono in servizio permanente effettivo e che possono essere mandati via ogni volta che il Ministero della difesa ritenga che non siano in grado di espletare le loro funzioni.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

D'altra parte io credo di non fare nessuna scoperta, di non dire niente che gli onorevoli colleghi non conoscono, quando dico che il grado di capitano è ben diverso da quello di tenente o sottotenente. Il capitano ha il comando di un reparto che si chiama compagnia, mentre gli altri hanno un comando sottomesso al comando di compagnia, non hanno un comando autonomo. Vale, perciò, il criterio di mantenere fermo il punteggio riservato ai gradi e di abolire il punteggio riservato alla durata di servizio effettuato nell'esercito.

Il servizio prestato dal giorno in cui sono passati dal servizio nell'esercito a quello nel corpo degli agenti di custodia, evidentemente viene conteggiato a loro favore.

C'è una specie di valutazione doppia del servizio prestato presso il corpo degli agenti di custodia: al numero 3 c'è un punteggio per la durata del servizio e al numero 5 c'è un punteggio per la qualità del servizio prestato.

Siccome noi abbiamo detto in sostanza che se uno nell'ultimo triennio non ha riportato la classifica di « buono » non può partecipare al concorso, ritengo che si potrebbe eliminare la durata del servizio prestato nell'esercito o ridurre il punteggio per la durata e, invece, mantenere praticamente il punteggio relativo al servizio prestato nel corpo degli agenti di custodia, diminuendolo da 5 a 4.

Attraverso il punteggio del disegno di legge si arriva praticamente ad avere un punteggio per la laurea che è ridicolo. Nonostante l'onorevole Comandini insista su 12 punti, io ritengo che 10 punti costituiscono già un minimo di preferenza abbastanza rilevante per i laureati.

Non sono d'accordo nel considerare l'opportunità, in futuro di eliminare un titolo di studio come la laurea, innanzi tutto perché ritengo che proprio per la qualificazione che dovrà avere sempre di più questo Corpo, sia necessario avere della gente ben preparata e ritengo che se il titolo di laurea non è sempre un'indicazione di ottima preparazione, è pur sempre un'indicazione che una preparazione c'è.

Sono contrario all'emendamento proposto dal ministro, mentre sono favorevole all'altro emendamento, però trasformato nella forma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare di formulare il primo emendamento in modo che possiamo studiarlo prima e così mercoledì si potrebbe concludere.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, mi pare indispensabile apportarlo. Neppure gli ufficiali che attualmente prestano servizio hanno ritenuto opportuno affrontare la prova del concorso. In queste condizioni, dato che non concorrono perché la carriera è ben poco allettante in quanto finisce col grado di maggiore, noi dobbiamo accettare la realtà quale è, anziché andare avanti a furia di ripieghi. Io preferirei una norma chiara che prevedesse come dal momento che i concorsi sono andati deserti, sia meglio avere un reclutamento mediante concorso ma con ufficiali che abbiano titoli di studio minori. Riconosco che la legge del '45 richiede il possesso del titolo, ma non so se sia opportuno che la Commissione rivaluti il punteggio per la laurea, se non vogliamo fare un'affermazione puramente teorica.

COMANDINI. Per l'avvenire chiederete la laurea?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è la legge del 1945.

COMANDINI. Ma se noi la svalutiamo adesso!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La realtà è che noi continueremo ad ammettere gli aggregati.

COMANDINI. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI